
Lenoni, adulatori, traditori e cattivi consiglieri. La parola e il *crimen stellionatus*

Giacomo Gambale

Abstract: Through the use of juridical sources, in his commentary on the *Divine Comedy* Pietro Alighieri analyzes the episodes of Dante's work from a criminal perspective and stresses the importance of the penal aspects of Dante's Hell, for example the language crime, i.e. the crimes committed by uttering language: the panderism, the perjury, the adulation etc...

Keywords: hell; crime; language; stellionatus; law.

Introduzione

In maniera sintetica vorrei esporre il risultato di una serie di riflessioni confluite in un mio articolo, dal titolo *L'inferno di Dante come Tractatus de maleficiis. L'interpretazione giuridica di Pietro Alighieri*¹; e delineare, nell'ambito delle nostre riflessioni sulle relazioni tra socialità e linguaggio, alcuni indirizzi di ricerca, concepiti in un'ottica interdisciplinare, da assumere quali riferimenti generali in vista di uno studio più energico e accurato su tematiche concernenti il rapporto esistente, nel Medioevo, tra letteratura e diritto.

Proveremo subito a leggere un brano di Pietro Alighieri e intorno al quale si disegneranno le linee complessive di questo saggio. Il brano è tratto dal *Comentum alla Divina Commedia* redatto negli anni 1359-1364, com'è noto anni appartenenti a un'epoca in cui la *scientia iuris*, consolidatasi dal punto di vista epistemologico e consapevole della propria funzione etica, non esita a definirsi con linguaggio agostiniano-boeziano *verissima philosophia*². Tale lettura va affrontata con uno sforzo ermeneutico preliminare: mettere tra parentesi la filosofia di Dante e considerare la prima cantica dell'*Inferno* la 'fonte' di un discorso giuridico che Pietro sviluppa in modo autonomo. L'esegesi dell'*Inferno* da parte di Pietro non solo si rivela, e si traduce in, un vero e proprio trattato criminale (*tractatus de maleficiis*), costruito a partire dalla dottrina penale racchiusa nei cosiddetti *Libri terribili* del Digesto, ma addirittura un tipo di trattato agile, chiaro, monografico, razionale, che lo studioso di storia del diritto incontra per la prima volta soltanto nel contesto accademico del XVI secolo.

La nostra attenzione deve focalizzarsi su tre concetti fondamentali, che in seguito saranno oggetto di un'analisi più accurata: il patto tra gli uomini, lo stellionato, il reato. In Pietro, il *vinculum naturale quod debet homines tenere*, o *vinculum humanae societatis*, espressioni che traducono

il termine dantesco di città, diventa criterio razionale che individua e specifica il carattere di crimine inerente ad alcune azioni consapevolmente perfezionate. I crimini di natura linguistica come il lenocinio, l'*adulatio* (l'inganno della lusinga), il *pravum consilium* (il parere o consiglio che induce in errore), rientrano in generale nella categoria di *crimen stellionatus* e, specificamente, nella distinzione espressa con l'ablativo *dicto*, termine che indica le diverse modalità di utilizzo del linguaggio. Comprendere il discorso complessivo elaborato dal giudice Pietro – questo il nostro compito – significa afferrare automaticamente il possibile ruolo giocato dal linguaggio quale particolare modalità di azione penalmente perseguibile:

Nel secondo principale cerchio, l'autore [Dante] inventa la punizione relativa a quella semplice astuzia umana (*fraus*) che rompe il legame naturale che gli uomini devono rispettare affinché nessuno inganni gli altri. Su tale vincolo la Legge (D.1.1.3) sostiene: avendo la natura tra noi costituito un certo legame, risulta illecito che un uomo aggredisca un altro uomo. Inoltre (D.18.7.7) dichiara: è importante che l'uomo sia benefico verso il proprio simile... Volendo punire questi fraudolenti con una determinata pena, la Legge civile (D.47.20) definisce il vizio di costoro crimine stellionato. La Glossa afferma: si dice stellionato a partire da un certo rettile simile al serpente, stellionato, perché appunto ricoperto di vari e diversi colori, come le stelle punteggiano il cielo, e il cui aspetto multiforme è imitato da ingannatori e furbi i quali agiscono in un modo e pensano in un altro. [L'autore] finge così di punire le anime dannate di costoro per dieci bolge, e cioè le anime di lenoni, adulatori, simoniaci, indovini, barattieri, ipocriti, ladri, cattivi consiglieri (*pravorum consultorum*), scismatici e falsari. Di costoro tratta singolarmente e di tale astuzia parla dal capitolo XVIII fino al XXX... L'autore in tre parti esamina velatamente i tre modi in cui, complessivamente, la frode si divide ed è portata a termine: ... *aut facto, aut dicto, aut re ipsa*: *facto*, come emergerà dalla trattazione che concerne i ladri (*in tractatu furum*); *dicto*, come sarà evidente nella trattazione riguardante i lenoni e gli adulatori (*in tractatu lenonum et adulatorum*); *re ipsa*, come si evincerà dalla trattazione concernente i falsari (*in tractatu falsariorum et instrumentorum*)³.

1. Teologia, diritto e letteratura

È possibile apprezzare il brano qui proposto a patto di ricollocarlo in un preciso ambito di studi, con forza e competenza approfondito dalle ricerche di D. Quagliani sul diritto medievale quale 'luogo' in cui si integra la letteratura, intesa come spazio di citazioni da inglobare e assimilare in quanto specchi del reale e fonti autorevoli⁴. Su

tale linea interpretativa, B. Pasciuta ha portato alla luce e analizzato un testo per lungo tempo attribuito a Bartolo di Sassoferato, il *Processus Satanae*, una sorta di *Mock Trial* concepito per la formazione degli studenti di diritto⁵. Si tratta di un processo simulato, ambientato nel tribunale celeste e sviluppato secondo i meccanismi consolidati dell'*ordo iudiciarius*, tra tre *personae* (maschere) per il possesso del genere umano: l'*intendens* o attore (il procuratore del diavolo), colui che *intentionem evitans* (la Madonna nelle vesti di *ad-vocatus*) e il giudice (Cristo) *in medio cognoscens*. Riscrivendo la storia della salvezza in punto di diritto, il testo va menzionato non solo perché esempio di genere letterario che in modo originale fa confluire in un unico registro linguistico la retorica giuridica, la rappresentazione drammatico-teatrale e lo spazio liturgico, ma in particolare perché testimonianza di un fenomeno culturale tipico del XIV secolo e definito da A. Boureau la 'giuridicizzazione della demonologia'⁶. L'opera di Pietro rientra a pieno titolo in tale contesto, palesandosi addirittura quale caso specifico, e uno dei tanti casi specifici, di giuridicizzazione della demonologia dantesca⁷.

2. L'organizzazione razionale dei crimini

Il processo di giuridicizzazione della teologia di Dante ha quale effetto evidente la razionalizzazione sostanziale e formale delle rappresentazioni sacre dell'*Inferno*, usate da Pietro per dare consistenza a un discorso laico autonomo e personale. Le *sedes* più importanti di tale discorso sono alcuni passi del *Liber singularis de poenis paganorum* confluiti in D.48.19.16, dove si pone una quadripartizione degli illeciti a partire dalla individuazione delle concrete modalità umane con cui gli stessi illeciti possono perpetrarsi: *facta, scripta, dicta et consilia*. Inoltre, riporta il *Digesto*, perché l'eventuale pena sia concepita secondo precisi criteri di giustizia e di razionalità il crimine va valutato tenendo conto di sette aspetti che in genere qualificano un'azione, e che in parte ricordano le categorie logiche aristoteliche: la causa, la persona, il luogo, il tempo, la qualità, la quantità e l'evento⁸.

Il titolo 4 del quarto libro delle *Istituzioni* potrebbe rappresentare un'ulteriore fonte alla base della costruzione ideologica della pena proposta da Pietro, fonte tesa a esaltare il carattere di antiggiuridicità e la dimensione relazionale delle azioni illecite. Nel brano in questione, in primo luogo si definisce il concetto di *iniuria* nel senso letterale di assenza o violazione del diritto, in secondo luogo si passa alla descrizione dei diversi modi di attuazione dell'ingiustizia: non solo con la violenza, quando per esempio si è battuti con un pugno, feriti o percossi con un bastone, ma anche con l'insulto, con il raggio volto a impossessarsi fraudolentemente di un bene altrui, oppure per mezzo di un libello o di un carne che possono infamare la dignità di un altro uomo⁹.

Con la *Summa Codicis* di Azzone, il Duecento medievale prova a sistematizzare in un quadro logico più compatto l'eccessivo empirismo che in materia penale caratterizza il *Corpus* di Giustiniano, e attraverso una serie di distinzioni che saranno ripetute dalla dottrina coeva e successiva¹⁰. Alla base del ragionamento sviluppato dal-

la *Summa* troviamo, innanzitutto, la definizione della pena come 'soddisfazione (*satisfactio*) di un delitto, imposta da una legge o da un suo ministro'¹¹. La definizione è degna di nota, pone la dimensione pubblica quale caratteristica principale della pena, in quanto riequilibrio di un ordine generale messo in discussione dal delitto. Il termine *satisfactio* – nella storia della salvezza termine giuridico che a partire da Anselmo comincia a sostituirsi a quello di *redemptio* – ci ricorda come anche la riflessione teologica indichi nella pena la repressione di ciò che rompe un equilibrio prestabilito. Tommaso d'Aquino afferma che in modo naturale, quando un elemento insorge contro l'ordine e il suo principio, questo viene represso dallo stesso ordine e da chi lo presiede¹².

Nella *Summa* segue la distinzione tra delitti volontari e involontari, distinzione necessaria perché le azioni commesse in stato di bestialità, passione, ebbrezza, siano diversamente valutate rispetto alle azioni commesse *ex animo*¹³. Infine, in modo particolareggiato si individuano: a) le modalità di attuazione del crimine che può esercitarsi *facto* (come i furti), *dicto* (le ingiurie), *scripto* (i documenti falsi), *consilio* (i complotti); b) le aggravanti e le attenuanti della pena, quindi la valutazione della condizione sociale dell'agente criminale, delle motivazioni che hanno portato a commettere il delitto, delle circostanze, ecc.; c) i tipi di pena, concepiti tenendo conto delle diverse caratteristiche socio-psicologiche di ogni singolo soggetto¹⁴.

È d'obbligo citare un'altra opera, il *Tractatus de maleficiis* del giudice itinerante e giurista Alberto Gandino il quale, per formazione culturale, status sociale e per l'organizzazione di un discorso sulla pena effettuato con una metodologia sempre più razionale, ricorda la figura e l'opera del nostro piccolo Alighieri. Va segnalato, aspetto non sempre valorizzato dalla dantistica, che Pietro, come Alberto, in qualità di *iudex de maleficiis*, cioè in qualità di funzionario pubblico al seguito della *potestas*, è attivo protagonista dell'esercizio concreto della giustizia all'interno del contesto cittadino, per giunta in un arco temporale – il XIV secolo – caratterizzato dal tentativo da parte dei comuni dell'Italia settentrionale di esercitare una giustizia di 'tipo egemonico'¹⁵. Senza entrare nei particolari, il trattato va menzionato non solo perché precisa la dottrina penale espressa nei termini che abbiamo visto, ma anche per l'importante contributo dato allo sviluppo del concetto di punibilità, cioè alla costruzione dell'idea di un soggetto responsabile e in quanto tale meritevole di essere punito, dottrina fondamentale – insegna M. Conetti – per l'affermazione, tanto nelle teorie del crimine e del processo medievali, quanto nella prassi della giustizia cittadina, di una pena sottratta all'iniziativa del privato¹⁶.

Il concetto di punibilità si delinea attraverso due percorsi speculativi di tipo metagiuridico complementari: una riflessione attorno ai legami esistenti tra la dimensione volitiva interna dell'uomo e i suoi atti esteriori; una riflessione attorno al valore della *respublica* quale entità concreta e astratta, legittima attrice di un esercizio pubblico della giustizia.

Per quanto riguarda il primo punto, il testo romanistico, vera e propria trama di tutte le teorie penalistiche medievali, afferma: *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus*¹⁷. L'ambito più intimo della persona umana, dove

hanno luogo i processi decisionali consapevoli, è il criterio fondante la valutazione dell'esistenza o meno del crimine e della distinzione tra crimini di diversa natura. Su tale base, una volta definita la pena e classificate le azioni criminali nei termini canonici che abbiamo incontrato, Alberto distingue le stesse azioni in base all'incrocio di tre facoltà o stati umani fondamentali: il *cogitare*, l'*agere* e il *perficere*: *Quis cogitat, agit et perficit; cogitat, agit, sed non perficit; cogitat, nec agit, nec perficit; non cogitat et agit et perficit; nec cogitat, nec agit, nec perficit*¹⁸. La prima e l'ultima distinzione indicano i due punti estremi, opposti l'uno all'altro, nel cui perimetro concepire il crimine e la relativa pena. Nel primo caso, l'intenzione dell'agente si risolve pienamente nella sua opera criminale, realizzata e perfezionata secondo un disegno premeditato e, per tale motivo, opera di interesse pubblico. L'ultimo caso rappresenta l'idea-limite di cui tener conto in occasione della formulazione del giudizio penale e in altro luogo idea espressa con la massima: *peccata suos debent tenere auctores*¹⁹.

Per quanto riguarda il secondo punto, mi limito a dire che *respublica* è la parola chiave del *Tractatus de maleficiis* ed è termine declinabile in diverse accezioni. Attraverso un'originale operazione di astrazione – tipica dell'epistemologia giuridica – Alberto riesce nel tentativo teorico di legittimare il ruolo di parte lesa della cosa pubblica di fronte all'azione criminale. Di conseguenza, a porre la città (offesa) quale soggetto depositario di un diritto che, per mezzo della figura del giudice, prova a intraprendere autonomamente l'azione penale, prescindendo, in tal modo, dall'iniziativa privata della parte lesa così come previsto dalla prassi. In un contesto di tali caratteristiche, la pena assume una nuova centralità, si giustappone o sostituisce all'istituto della *pax* o *transactio*, diventa *signum reipublicae*, *signum potestatis* e in difesa di un bene immateriale il cui legittimo e ultimo proprietario è la stessa *civitas*. Pensiero che nel trattato è affidato a massime come *Quia expedit reipublicae ne maleficia remaneant sine pena* (È necessario per la cosa pubblica che i crimini non rimangano impuniti) e *Omnis qui delinquens offendit rem publicam civitatis* (Chi delinque offende la dimensione pubblica della città)²⁰.

3. Lo stellionato

Il vincolo tra gli uomini è il bene immateriale oggettivo che, nel *Comentum* di Pietro, legittima l'azione penale e discrimina la qualità dei reati e delle rispettive pene. Il comportamento è valutato in relazione al danno arrecato alla convivenza umana, quindi in un'ottica civile. Potremmo definirla letteralmente un'ottica urbana, dato che lo stesso Dante segnala che gli atti illeciti commessi deliberatamente sono puniti all'interno della città di Dite, e non al suo esterno²¹. La città è il simbolo di un'azione commessa *ex animo*, per questa ragione un'azione che, da un punto di vista penale, deve essere valutata diversamente rispetto a quella involontaria, incontenente, dettata da furore o da passione. Il vincolo tra gli uomini, inoltre, si fonda su una *quadam speciali confidentia que inter homines oritur*, che diventa ulteriore discriminazione per la valutazione delle diverse qualità dei crimini. Sulla scia del pen-

siero politico del padre, Pietro insiste sul fatto che tra gli uomini esiste anche un legame più profondo, più civile, diverso rispetto a quello naturale e che a quest'ultimo si aggiunge, un tipo di legame che si declina su piani differenti: la parentela, l'amicizia, la patria comune, il debito di riconoscenza²². La rottura di questo vincolo corrisponde a una specie più infima di frode: la *proditio*, termine tecnico del diritto romano impiegato dal commentatore per suggellare il crimine di lesa maestà attuato per mezzo del tradimento, atto criminoso tra i più detestabili in quanto rivolto contro l'esistenza della compagine civile²³.

Il brano che abbiamo letto nell'introduzione è la cornice formale dell'intero disegno penalistico sviluppato da Pietro nella sua esegesi, disegno che si delinea chiaramente nel solco della tradizione delle riflessioni medievali sui malefici. La materia dell'*Inferno* dantesco è classificata, organizzata e plasmata secondo precisi criteri giuridici, mentre le azioni di ogni singolo personaggio raccontate nel poema sono identificate con un *nomen iuris* puntuale, come abbiamo visto: *lenones, adulatores, symoniaci, fures, pravii consiliarii, seminatores discordium, falsarii*, ecc.²⁴

Il discorso di Pietro è caratterizzato dalla scelta non scontata di imbrigliare la composizione di Dante e gli spunti provenienti dalla dottrina giuridica con la categoria generica di stellionato. A mio avviso, con lo scopo più o meno esplicito di esaltare, in vista di una concezione razionale della giustizia, almeno tre aspetti dell'atto criminale, sia esso di tipo linguistico o meno: a) lo stato psicologico di consapevole intenzionalità e la volontà fraudatoria che reggono l'azione, il *quid facere*; b) la rottura di un rapporto di fiducia che s'instaura tra due o più soggetti vincolati da un accordo; c) il danno arrecato a una determinata persona ed espresso dalla chiara formula giustiniana *in necem alterius* (a danno di un altro)²⁵. Infatti, uno sguardo anche rapido alle *sedes materiae* (i luoghi dell'argomento, letteralmente le sedi della materia) ci permette di cogliere alcune costanti dei vari casi di stellionato censiti dal *Corpus iuris* e, in parte, confluite nella definizione di Ulpiano riportata in D.47.20.3.1:

È da sapere che lo stellionato può essere rimproverato a coloro i quali hanno fatto qualcosa con dolo, se non c'è un altro crimine di cui li si possa accusare: poiché ciò che nel diritto privato si considera azione dolosa, per quanto riguarda i crimini si persegue in qualità di stellionato. Dunque, quando un crimine non ha un nome, lo si definisce stellionato. Questo avviene in particolare modo quando qualcuno, nascondendo che un bene è dato in pegno a un altro, con frode lo vende a un terzo, lo scambia con un altro bene, o lo utilizza per estinguere un suo debito (*si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit vel permutaverit vel in solutum dederit*). Tutte queste specie si riferiscono a uno stellionato²⁶.

La prima costante da rilevare, per quanto ovvia, è che lo *stellionatus* costituisce un *crimen*, ossia un comportamento vietato dal diritto e, in quanto considerato lesivo di un interesse della collettività, perseguito dallo Stato e sanzionato con pena pubblica, incidente sulla persona e il patrimonio del reo. (Da segnalare che lo stesso Pietro riformula, nel passo citato, la parola *vitium* con il concetto più pregnante di *crimen*). Inoltre, i vari casi riportati dal corpo giustiniano ruotano prevalentemente attorno a un vocabolario che fa riferimento all'area semantica psicologica,

portando così l'attenzione sull'importanza della dimensione soggettiva del crimine in questione. *Calliditas, sciens, dissimulatio, dolo, fraus, facere imposturam* sono i termini e le espressioni impiegati per sottolineare la capacità del soggetto di intraprendere un'azione fraudolenta consapevolmente architettata e intenzionalmente compiuta nei confronti di un altro soggetto. Gli aspetti psicologico-intenzionali della dissimulazione e del raggio sono confermati dal significato proprio e traslato della parola *stellio*; secondo diverse fonti, classiche e medievali, un tipo di rettile capace di cambiare pelle, per Plinio letteralmente un *animal fraudolentus* che per le sue proprietà biologiche è capace di nuocere all'uomo²⁷. I passi del *Digesto* e del *Codex* sembrano concordi nell'esaltare un altro aspetto, per noi importante: l'illecito interviene con la rottura di una *conventio* stipulata tra due o più persone. In tal senso, possiamo dire che le aspettative di correttezza e di consenso nei negozi giuridici (la *confidentia*, avrebbe detto il nostro Pietro) rappresentano l'elemento invisibile e fondamentale da salvaguardare affinché un attore non rechi danno a un altro attore.

4. Conclusioni

Il commento di Pietro potrebbe condurci verso diversi, originali e inaspettati percorsi di ricerca. Il suo discorso su specifici peccati (reati) della lingua, e definiti puntualmente con espressioni quali *deceptio lingua secunda* e *deceptio lingua tertia*, *adulatio*, *fraudolentia*, *pravum consilium* ecc., classificazione supportata dal testo sacro e dal fondamentale ricorso in alcuni frangenti alla sezione *De peccato linguae* della *Summa* di Guglielmo Peraldo, va compreso alla luce di un quadro disciplinare preciso, che in modo chiaro e laico fa emergere il carattere politico-morale del linguaggio inteso quale strumento umano capace di veicolare la giustizia o l'ingiustizia²⁸. Una nuova prospettiva interpretativa, che brevemente ho qui cercato di delineare, ci metterebbe nella condizione di apprezzare come in Pietro Alighieri – in questo concorde con i giuristi medievali, a parte Bartolo – il *maledicere* rientri a pieno titolo nella categoria generale di *maleficium*, letteralmente un *malefacere dicto*. In tal senso, e la cosa sia detta *en passant*, il celebre episodio di Ulisse, come raccontato da Dante nel canto XXVI dell'*Inferno*, nell'ottica giuridica sviluppata dal nostro commentatore assume un carattere a dir poco emblematico. Infatti, per Pietro l'azione delittuosa del personaggio dantesco consiste in un uso distorto della parola, un *pravum consilium* (l'orazione picciola), dettato da un'anima *calida*, che indirizzato a uomini ha avuto come conseguenza la rottura del patto naturale che li univa. Il peccato di Ulisse, in questa originale lettura, diventa parte di una serie di atti commessi per mezzo del linguaggio; il consiglio fraudolento di cui l'eroe si è macchiato appare come l'anello – e l'anello più evidente – di una lunga serie di reati intrapresi per mezzo del discorso, tecnicamente *dicto*. Scrive Pietro: 'Come un'intera *civitas* può essere distrutta da un incendio causato da una piccola favilla, così può essere distrutta da una sola parola o da un semplice parere'²⁹.

Bibliografia

- Alberto Gandino 1926 = Alberto Gandino, *Albertus Gandinus und Strafrecht der Scholastik*, II, ed. H.U. Kantorowicz, Leipzig, 1926.
 Azzone 1966 = Azzone, *Summa super Codicem*, II, ed. A. Converso, Torino, 1966 (*Corpus glossatorum iuris civilis*).
 Bellomo 2000 = M. Bellomo, *I fatti e il diritto: tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma, 2000.
 Boureau 2004 = A. Boureau, *Satan hérétique. Naissance de la démolition dans l'Occident médiéval 1280-1330*, Parigi 2004.
 Conetti 2011 = M. Conetti, *Responsabilità e pena. Un tema etico nella scienza del diritto civile (secoli XIII-XIV)*, Milano, 2011.
 Dante Alighieri 1994 = Dante Alighieri, *La Commedia secondo l'antica vulgata*, ed. G. Petrocchi, Firenze, 1994.
 Di Fonzo 2012 = C. Di Fonzo, *Dante tra diritto, teologia ed esegesi antica*, Napoli, 2012.
 Diurni 1982 = G. Diurni, *Pena criminale (dir. interm.)*, s.v., in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano, 1982, p. 752-770.
 Gambale 2011 = G. Gambale, *La figura di Ulisse nei commenti di Pietro Alighieri alla Divina Commedia*, in A. Palazzo (a cura di), *L'antichità classica nel pensiero medievale. Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale*, Trento, 2010, Porto, 2011, p. 307-322.
 Gambale 2012 = G. Gambale, *La lingua di fuoco. Dante e la filosofia del linguaggio*, Roma, 2012.
 Gambale 2015a = G. Gambale, *L'inferno di Dante come Tractatus de maleficiis*, in *Intersezioni*, 2, 2015, p. 173-189.
 Gambale 2015b = *L'Inferno. Teologia ed estetica della pena*, in *Filosofia e teologia*, 3, 2015, p. 447-471.
 Garofalo 1998 = L. Garofalo, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1998.
 Giovanni Balbo 1506 = Giovanni Balbo, *Catholicon, iussu et impensis domini Petri Liechtenstein Coloniensis*, 1506.
 Kantorowicz 1907 = H.U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und Strafrecht der Scholastik*, I, Berlino, 1907.
 Krueger 1884 = *Codex Iustinianus*, ed. P. Krueger, Berlino, 1884.
 Marongiu 1964 = A. Marongiu, *Dolo (dir. interm.)*, s.v., in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, p. 731-738.
 Minnucci 2000 = G. Minnucci, *Accusatio e divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2000, p. 291-304.
 Mommsen 1886 = *Digesta*, ed. T. Mommsen, Berlino, 1886.
 Pasciuta 2015 = B. Pasciuta, *Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV)*, Roma, 2015.
 Piacentino 1938-1939 = Piacentino, *The Poetical Sermon of a Medieval Jurist. Placentinus and his Sermo del legibus*, ed. H. U. Kantorowicz, in *Journal of Warburg Institute*, 2, 1938-1939, p. 38-41.
 Pietro Alighieri 1845 = Pietro Alighieri, *Super Dantis ipsius genitoris Comoediam commentarium*, ed. V. Nannucci, Firenze, 1848.
 Pietro Alighieri 2002 = Pietro Alighieri, *Comentum super poema Comedie Dantis*, ed. M. Chiamenti, Tempe, 2002.
 Quaglioni 1999 = D. Quaglioni, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 1999, p. 49-64.
 Quaglioni 2004a = D. Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, 2004.
 Quaglioni 2004b = D. Quaglioni, *La vergine e il diavolo: letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in *Laboratoire italien*, 5, 2004, p. 39-55.
 Santalucia 1982 = B. Santalucia, *Pena criminale (dir. rom.)*, s.v., in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Milano, 1982, p. 734-739.
 Sbriccoli 2009 = M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2009.
 Tommaso d'Aquino 1892 = Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, ed. Leonina, Roma, 1892.
 Vallerani 2005 = M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005.

Note

- ¹ Gambale 2015a.
² Quaglioni 2004a, p. 83-91 e Piacentino 1938-1939, p. 38-41.
³ Pietro Alighieri 2002, p. 168 e p. 201-202. Le sigle D e C utilizzate qui e di seguito indicano le due parti del *Corpus iuris* giustiniano, rispettivamente il *Digesto* e il *Codice*. Krueger 1884 e Mommsen 1886. Sul senso letterale e figurato dell'animale stellio *infra* e n. 27.
⁴ Quaglioni 2004b e Di Fonzo 2012.

⁵ Pasciuta 2015.

⁶ Cf. Boureau 2014.

⁷ Gambale 2015a, p. 187 (n. 44).

⁸ D.48.19.16 : *Aut facta puniuntur, ut furta caedesque, aut dicta, ut convicia et infidae advocaciones, aut scripta, ut falsa et famosi libelli, aut consilia, ut coniurationes et latronum conscientia quosque alios suadendo invisisse sceleris est instar. Sed haec quattuor genera consideranda sunt septem modis: causa persona loco tempore qualitate quantitate eventu.*

⁹ Su questo brano delle Institutiones, Pietro Alighieri 2002, p. 168 : *Effectus malitiae in genere est iniuria, que iniuria dicitur quicquid fit non iure. Et hoc generaliter specialiter in iniuria debet accipi pro qualibet contumelia, ut auctor eam hic accipit, et quod ipsa iniuria contristat nos, aut violentia aut fraude.*

¹⁰ Diurni 1982.

¹¹ Azzone 1966, p. 343 ss.

¹² Tommaso 1892, p. 192 (I-II, q. 87, a. 1).

¹³ Su questi aspetti si veda anche Marongiu 1964.

¹⁴ Azzone 1966, p. 343 ss : *Videndum ergo quid sit pena et propter que imponatur et que et quando... Pena est delicti vel pro delicto satisfactio que a lege vel ministro legis imponitur... Admittuntur autem delicta quattuor modis: facto, ut furta caedesque; dicto, ut convicia et in fide advocaciones; scripto, ut falsa et famosi libelli; consilio, ut coniurationes et latronum conscientia quosque alios suadendo invisisse sceleris est instar... Et septem modis aggravatur vel attenuatur pena, scilicet causa, persona, tempore, loco, qualitate, quantitate et evento.*

¹⁵ Sbriccoli 2009, p. 10. Sulla figura e il pensiero di Alberto Gandino: Kantorowicz 1907, Quaglioni 1999, Minnucci 2000, Sbriccoli 2009 (p. 3-128).

¹⁶ Conetti 2011.

¹⁷ D.48.8.14.

¹⁸ Alberto Gandino 1926, p. 209-210.

¹⁹ *Ibid.*, p. 212.

²⁰ *Ibid.*, p. 5 e 194.

²¹ Dante Alighieri 1994 (*Inf.* XI 79-90).

²² Pietro Alighieri 2002, p. 168.

²³ Santalucia 1982 e per un'analisi teologico-filosofica Gambale 2015b.

²⁴ Sull'importanza in ambito giuridico del *nomen iuris* o *quaestio nominis* Bellomo 2000 e Vallerani 2005.

²⁵ D.47.20.3.1 : *Item si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit postulari.* Sullo stellionato Garofalo 1998.

²⁶ *Stellionatum autem obici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur: quod enim in privatis iudiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubi-cumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus. Maxime autem in his locum habet: si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit vel permutaverit vel in solutum dederit: nam hae omnes species stellionatum continent.* Per quanto riguarda i passi censiti di stellionato : D.3.2.13.8 ; D.13.7.16.1 ; D.13.7.36 ; D.17.1.29.5 ; D.40.7.9.1 ; D.40.20.4 ; C.9.34.1 ; C.9.34.2 ; C.9.34.4.

²⁷ Per esempio Giovanni Balbo 1506 (*sub voce*): *Depictus est quibusdam maculis ad modum stellarum... Stellio nocte micat, sordens in luce dei.* Per altre fonti Gambale 2015a, p. 185.

²⁸ Sul tema dei peccati della lingua in Dante e la fondamentale opera di Peraldo quale fonte della filosofia del linguaggio dantesca vedi Gambale 2012.

²⁹ Pietro Alighieri 1845, p. 231. Sull'argomento Gambale 2011.